

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO UST CISL PALERMO TRAPANI

Modifiche approvate all'unanimità dal Consiglio Generale CISL Palermo Trapani il 19 giugno 2026
al Regolamento di attuazione dello Statuto già approvato all'unanimità dal IV Congresso Territoriale
CISL Palermo Trapani il 25/03/2025

PARTE I **NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI**

Capitolo I

Iscrizione e tesseramento

Art. 1

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessata/o ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto Confederale, la Segreteria del Sindacato Territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale di Categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Art. 2

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività. In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Laddove gli stessi dovessero continuare a svolgere un'attività produttiva si iscrivono nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della Cisl possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato. Le/i Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 D.lgs. 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa. A tal fine il programma per la gestione on-line degli/delle iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture Cisl e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentiranno di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Art. 3

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera card di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per le/gli iscritti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Confederale le/i socie/i espulse/i dall'organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale del Sindacato Territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato direttivo/Consiglio Generale medesimo e ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione.

La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Capitolo II

Le Incompatibilità Funzionali

(vedi artt. 11 e 12 dello Statuto UST CISL Palermo Trapani)

Art.5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 dello Statuto UST CISL Palermo Trapani, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti "incompatibilità funzionali":

- a. incarichi di governo, giunta Regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b. candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel Regolamento di attuazione Confederale;
- c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 7 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 9.

Art. 6

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organismi che, per aver assunto uno qualsiasi degli incarichi indicati dall'articolo 11 dello Statuto UST CISL Palermo Trapani e degli artt. 5, 7, 8 e 9 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei probiviri della USR CISL Sicilia che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dagli articoli 26 e seguenti del Regolamento di Attuazione dello Statuto della USR CISL Sicilia.

Art. 7

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di:

- a. componente della Segreteria Confederale;
- b. Segretaria/o Generale e Segretaria/o Generale aggiunta/o delle USR;
- c. componente delle Segreterie di USR con più di due territori;
- d. Segretaria/o Generale e Segretaria/o Generale aggiunta/o di UST
- e. componente di Segreteria di UST;
- f. componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di I e II affiliazione.

Sono, inoltre, incompatibili con incarichi di componente di Segreteria UST con le cariche di:

1. componente delle Segreterie di categoria Regionale di I e II affiliazione con più di seimila iscritte/i e;
2. le cariche di componente di Segreteria di categoria territoriale di I e II affiliazione con più di mille iscritte/i.

Inoltre, sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di Federazione di categoria regionale con quelli di Segreteria di Federazione territoriale con più di 6mila iscritte/i.

In via transitoria e comunque non oltre il V congresso territoriale, viene consentita la deroga alla "incompatibilità" prevista al comma 4 del presente articolo, ove pervenga apposita e motivata richiesta alla Federazione Nazionale che giustifichi esaurientemente la riferita deroga accompagnata da una relazione sulla sostenibilità economica e dal conforme parere del Collegio dei Sindaci della Federazione interessata.

Art. 8

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, nelle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 9 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL.

Sono enti collaterali alla CISL quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla CISL (INAS).

Sono associazioni collaterali alla UST CISL (Sicet - La Famiglia in Rete) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle Federazioni di categoria e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente

ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM- ISCOS- ANOLF- ANTEAS).

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di Categoria, delle USR o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connessi ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione.

Art. 9

Sono incompatibili gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di segreteria con:

- a) gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione;
- b) gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl;
- c) gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria fatte salve le ipotesi di compatibilità espressamente previste dalla successiva lettera b) del presente articolo;
- d) gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro

Sono Compatibili:

- a) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza.
- b) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche;
- c) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto e componente di segreteria di struttura Confederale o categoriale.

Art. 10

In presenza di specifico e motivato ricorso, la Segreteria UST sottopone al giudizio politico del Consiglio Generale l'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL.

Il Consiglio generale indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Art. 11

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica. Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, ai sensi del comma 1 del presente articolo del Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il Comitato Esecutivo della UST è competente a deliberare circa i vincoli di incompatibilità di cui all'articolo 17 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletta/o o assuma incarichi di cui agli articoli 11, dello Statuto UST e dell'articolo 5, lettere a) e c) del presente Regolamento deve esercitare l'opzione con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione, pena la decadenza della carica sindacale.

Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/il candida/o alle cariche istituzionali di cui all'articolo 11 dello Statuto UST e dell'art. 5 del presente Regolamento decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma del citato articolo 11 dello Statuto UST decadono dalle cariche sindacali.

Le/i socie/i dimissionarie/i o decadute/ ai sensi del citato articolo 11 dello Statuto UST e dell'art. 5 del presente Regolamento possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a. dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b. dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c. dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Art. 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

Le/i componenti delle segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione anticipata).

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria di federazione dei pensionati.

Art. 13

Le decadenze, nei casi contemplati nell'articolo 10 dello Statuto UST e dal presente Regolamento, operano automaticamente e l'iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti è assunta dalla Segreteria competente per territorio entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza diffidandola/o dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alla struttura regionale il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario/o Generale della Unione Sindacale Territoriale, gli adempimenti nel comma 2 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Regionale.

Art. 14

Ai fini dell'applicazione dell'art.10 comma 1 dello Statuto UST, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria, si stabilisce che:

- a. per le/i Segretarie/i Generali e per le/i Segretarie/i Generali Aggiunte/i di UST, di Federazione di categoria nonché per le/i componenti di Segreteria di Federazione e Confederale, il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni).

- b. La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e Confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.
- c. La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Segretario Generale a qualsiasi livello Confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 comma 1 dello Statuto UST, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente di Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

Capitolo III

La designazione dei rappresentanti Cisl

Art.15

Il Comitato Esecutivo della UST CISL è competente a designare i rappresentanti della Organizzazione in enti, associazioni e/o società esterne ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuto presente la esigenza di assicurare:

- 1. la piena autonomia del sindacato;
- 2. il più alto grado di competenza e professionalità;
- 3. la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Art.16

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria della UST in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative istruzioni, segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'Organizzazione sindacale. La Segreteria relaziona al Comitato Esecutivo UST.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Art. 17

La designazione delle/i rappresentanti, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, è di competenza del Comitato Esecutivo UST, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 15 del presente Regolamento.

L' accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli enti previdenziali territoriali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organismo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna compete, comunque, alla Segreteria della UST che può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.

Art.18

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo Confederale nei Regolamenti Economici (dirigenti e operatori).

PARTE II**NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI****Capitolo IV****Validità delle sedute e votazioni****Art. 19**

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

Art. 20

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.

Le proposte di presidenza della società CAF, le Presidenze degli enti, e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

Art. 21

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, o per la designazione delle/dei componenti di diritto, incarichi in commissione, ecc.) ogni elettore/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/i candidate/i.

Tutte/i le/gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo statuto e relativo regolamento senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretario/o Generale e le/i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

La composizione della segreteria UST e delle segreterie di federazione territoriale è disciplinata dall'art. 2 del regolamento di attuazione dello statuto Confederale e sarà la seguente:

Unioni sindacali territoriali tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

Unioni sindacali territoriali coincidenti con le Aree Metropolitane e con un numero di iscritte/i superiore a 70.000 e Unioni Sindacali Territoriali con un numero di iscritte/i superiore a 100.000 fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretario/o Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi su specifici progetti a operatrici/i politici, anche di zona, della UST; Federazioni Territoriali di categoria fino ad un massimo di tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Per le UST e le Federazioni territoriali interessate da processi di accorpamento le segreterie saranno composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, compresa/o la/il Segretaria/o Generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (4 anni). Superato il periodo di 4 anni il numero delle/dei componenti la Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (4anni). Superato il periodo di 4 anni il numero delle/dei componenti la Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Nelle strutture di Federazione di categoria e confederali che continuo, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei comitati esecutivi od organismi simili, con il voto di 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale / Comitato direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni- decadenza – pensionamento – decesso o altra causa.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi simili, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Art. 22

Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

Capitolo V

Dimissioni dagli organismi

Art. 23

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletta/o la/il dimissionaria/o, convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo VI

Modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 24

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti.

La Segreteria dell'UST ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatrici/operatori o esperte/esperti per le particolari materie in discussione.

Le/i singole/i componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Art. 25

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organismo.

Le/i componenti degli organismi sono tenute/i ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

Capitolo VII

Commissariamento e Reggenza

Art. 25 bis

Per gli istituti del Commissariamento e della Reggenza si richiama quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto CISL

PARTE III

NORME SUGLI ORGANISMI DELLA CONFEDERAZIONE

Capitolo VIII

Il congresso Confederale territoriale

Art. 26

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso, emana il regolamento per la elezione delle/dei delegate/i al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Confederale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

Art. 27

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il 20% e il 30%, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste un'appropriata percentuale.

I regolamenti prevedranno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Art. 28

La FNP territoriale partecipa al Congresso dell'UST con un numero di delegate/i fino alla concorrenza del 25% della media di tutte/i le/gli iscritte/i alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Art. 29

Il Consiglio Generale della UST è costituito da 121 componenti:

1. n. 60 componenti di cui:
 - n. 18 rappresentanti, uno per Federazione di Categoria come richiamato nel successivo Art. 42, nella persona della/del Segretario/o Generale o, in sua assenza, della/del dirigente responsabile comunque denominata/o;
 - n. 42 rappresentanti di Federazioni di categoria, di cui n. 10 designate/i dal Consiglio Generale della FNP Territoriale. Il riparto delle/dei 32 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni Territoriali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo delle/degli iscritte/i a ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 32 la media del numero complessivo delle/degli iscritte/i alla CISL, escluse/i i/le pensionate/i, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interni vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;
2. n. 61 componenti elette/i dal Congresso, di cui n. 9 candidate/i dalla FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore alle/ai 9 componenti, il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante.
3. Dalla Responsabile del Coordinamento donne e delle politiche di genere.

Possono essere elette/i tutte/i le/i socie/i della CISL tranne coloro che sono già componenti del Consiglio Generale a norma del punto 1 lettere a) e b) del presente articolo.

Le/i rappresentanti di cui al punto 1 lettera b) sono designate/i dai rispettivi Consigli Generali e possono essere revocate/i e sostituite/i durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda le/i componenti elettive/i di cui al punto 2) va garantita un'equilibrata presenza di genere, under 35 di immigrati e di giovani come previsto dal precedente art. 27.

In caso di vacanza tra le/i componenti del Consiglio Generale elette/i dal Congresso di cui al precedente punto 2, questa sarà ricoperta da colei/colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero dei voti dopo l'ultima/o eletta/o, salvo che la

vacanza riguardi le/i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare la/il componente subentrante.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola le/i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL (art. 4 e art.32 dello Statuto UST), le/i responsabili dell'INAS, del CAF, del SICET e la/il Presidente dell'Associazione "La Famiglia in Rete", nonché le/i Responsabili comunque denominate/i delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF).

Art. 30

Qualora una/o componente del Consiglio Generale di cui alle lettere a) e b) del punto 1) dell'art. 29 del presente Regolamento venga eletta/o componente la Segreteria UST ed opti per quest'ultima carica, resterà nel Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario/a della UST.

Le/I componenti di diritto del Consiglio Generale, se elette/i in Segreteria, vengono sostituite/i dalla struttura che le/li ha espresse/i.

Art. 31

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno stesso della chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

La/Il componente più anziana/o di età dell'ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino all'elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Art. 32

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'articolo 22 dello Statuto, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria Confederale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dall'articolo 22 comma 2 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria territoriale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o P.E.C. (Posta elettronica Certificata).

Art. 33

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria territoriale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici confederali territoriali.

Art. 34

La Segreteria può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento,

oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Art. 35

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'articolo 22 dello Statuto UST.

Alla Convocazione provvede la/il Segretario/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretario/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Art. 36

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

La Segreteria propone al Consiglio Generale, che le nomina al suo interno, le Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.

Le/I componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperte/i sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria dell'UST.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio Generale sarà altresì convocato una volta all'anno per trattare temi internazionali.

Art. 37

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato potestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano determinazioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1\3 delle/dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Art. 38

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione di quelli vacanti.

Capitolo IX**Il Comitato Esecutivo territoriale**

Art. 39

Il Comitato Esecutivo è composto:

1. dalle/dai componenti la Segreteria UST;
2. da 24 componenti elette/i dal Consiglio Generale nel proprio seno;
3. dalla Responsabile del Coordinamento donne e politiche di Genere.

Al Comitato esecutivo partecipano, come invitate/i con diritto di parola, le/i responsabili dell'INAS, del CAF, del SICET, la/il Presidente dell'Associazione "La Famiglia in Rete", nonché le/i Responsabili comunque denominati delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF).

Art. 40

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenta esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo delle/dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria trasmette di regola alle/ai singole/i componenti del comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o P.E.C. (Posta elettronica Certificata).

Art. 41

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o. In caso di assenza anche di queste/i, è presieduto da una/o delle/dei componenti la Segreteria, delegata/o a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale.

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI TERRITORIALI

Capitolo X

Le federazioni di categoria

Art. 42

Le Federazioni Territoriali di categoria che fanno parte della Confederazione a norma dell'articolo 4 dello Statuto Confederale sono:

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA);
2. Federazione dell'informazione, dello spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL – Il affiliazione di CISL RETI);
3. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI – Il affiliazione di CISL RETI);
4. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA);
5. Federazione italiana metalmeccanici (FIM);
6. Federazione agro-alimentare (FAI);
7. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP);
8. Federazione scuola (CISL SCUOLA- Il affiliazione FSUR);
9. Federazione università (CISL UNIVERSITA' - Il affiliazione FSUR);
10. Federazione innovazione e ricerca (FIR- Il affiliazione FSUR);
11. Sindacato dei lavoratori Poste (SLP);
12. Federazione Italiana Trasporti (FIT);
13. Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT – Il affiliazione di FIST);
14. Federazioni lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA – Il affiliazione di FIST);
15. Federazione italiana reti dei servizi del terziario (FIRST);
16. Federazione della sicurezza (FNS);
17. Federazione medici (CISL MEDICI);
18. Federazione nazionale pensionati (FNP).

Art. 43

Le singole Federazioni Territoriali di categoria devono informare la Segreteria UST di tutte le modifiche apportate al loro regolamento di attuazione dello Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organismi direttivi.

La Segreteria dell'Unione ha facoltà di verifica.

Capitolo XI

Poteri e funzioni delle strutture

Art. 44

Fermo restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto Confederale e, se non in contrasto, dagli Statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni Regionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

Art. 45

Compete alle Federazioni territoriali:

- a. la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b. la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA; TAS;
- c. il coordinamento ed il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e delle/dei delegate/i alla sicurezza d'impresa (RLS, RLST);
- d. l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e. la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f. la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Art. 46

Compete alla Unione Sindacale Territoriale:

- a) la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa;
La concertazione e la partecipazione istituzionale, nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b) la gestione degli accordi e delle politiche territoriali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c) l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sulla attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d) la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione territoriale/sociale con le istituzioni locali;
- e) l'organizzazione e la gestione, in accordo con la USR, in rapporto con le categorie, gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL, della erogazione dei servizi alle/agli iscritte/i e alle/ai lavoratrici/lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti nonché di quelle che regolano l'attività del patronato;
- f) il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di politiche sindacali, tesseramento e proselitismo;
- g) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato secondo le modalità previste dall'art. 56 del Presente Regolamento.

Capitolo XII

Le strutture territoriali

Art. 47

La struttura Confederale, prima di effettuare la convocazione degli organismi di cui all'ultimo comma dell'articolo 29 dello Statuto UST, deve invitare gli organismi delle Federazioni di Categoria competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.

In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazione e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto Confederale e di Federazione o da delibere degli organismi confederali o di Federazioni di categoria competenti, gli stessi sono tenuti ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Art. 48

Il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale delle/dei componenti del Consiglio Generale dell'UST, aventi diritto al voto, quando la media delle/degli iscritte/i alla federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50% della media delle/degli iscritte/i alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Allorché la percentuale delle/degli iscritte/i alla FNP risulti superiore al 50% della media delle/degli iscritte/i alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del congresso, il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 20% delle/dei componenti del Consiglio Generale della UST.

Le/I rappresentanti della Federazione territoriale dei pensionati nel Consiglio Generale della UST saranno elette/i per il 50%, dal Consiglio direttivo della FNP e, per l'altro 50%, dal Congresso UST.

Qualora risultasse eletto nel Congresso della UST un numero inferiore al 50% la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Art. 48 bis

Le Zone/USC così come definite dai Consigli Generali di UST non costituiscono istanza congressuale. Al fine di garantire la funzionalità e il raccordo con le strutture nei luoghi di lavoro e il territorio si prevedono:

- assemblea annuale delle/degli iscritte/i di zona/USC;
- assemblee delle/dei delegate/i di zona/USC;
- coordinamento territoriale di zona/USC con la presenza di delegate/i delle Federazioni;
- coordinatrice o coordinatore territoriale di zona(USC nominate/i dalla Segreteria della UST sentito il coordinamento.

Capitolo XIII

Gli enti, le associazioni, le società della Cisl

Art. 49

Gli Enti, le associazioni e le società collaterali della CISL sono soggetti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano la loro attività in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale.

E' previsto un coordinamento del sistema servizi a livello nazionale e regionale.

Quando negli Statuti degli Enti, delle Associazioni e delle Società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta delle/dei Presidenti e/o delle/dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.

Le/I Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello territoriale possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a tre mandati congressuali.

I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto dall' art. 9 del presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che Confederali.

Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in Enti, Associazioni e Società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri Enti, Associazioni e Società.

Ai fini della previsione di cui all'art. 8 dello Statuto della UST, il Collegio dei Sindaci Confederale non ha competenza nei confronti degli Enti, Associazioni e Società della CISL, per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del Bilancio.

La UST può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle Società di servizi, degli Enti e delle Associazioni promosse o costituite dalle strutture CISL.

Capitolo XIV

Dipartimenti Settoriali - USZ - USC

Art. 50

La Segreteria territoriale UST dopo gli adempimenti congressuali procede alla nomina delle/dei responsabili, delle USZ e delle USC, nonché dei Dipartimenti Settoriali.

Al fine di rendere operativa e sinergica l'azione sindacale nel bacino territoriale viene costituito, nelle Unioni Sindacali Zonali, il Consiglio direttivo zonale e le/i relative/i componenti sono designate/i dalle federazioni territoriali.

La Segreteria della UST ha facoltà, comunque, di procedere alla rimodulazione delle nomine di cui al comma precedente qualora se ne rappresentasse l'esigenza organizzativa.

PARTE V

NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XV

Responsabilità e competenze

Art. 51

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Unione e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la "Anagrafe degli Immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli Enti, delle Associazioni, delle Società e delle Fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni l'Unione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Unione o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili le/i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Art. 52

Le Organizzazioni, di Federazione di categoria e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le strutture confederali e le Federazioni di categoria dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i dirigenti politiche/i delle Organizzazioni, di Federazione di categoria e territoriali che rispondono, a norma dell'articolo 38 del codice civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/i dirigenti politiche/politici delle organizzazioni, di Federazione di categoria e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non concernano e non si applicano agli iscritti per ciò che riguarda le loro attività professionali e/o lavorative e che non sono inerenti le eventuali cariche elettive politico-sindacali ricoperte ai sensi del presente articolo 52

Le strutture di Federazione di categoria e confederali e attraverso il proprio titolare del Trattamento dei Dati personali e le/i Responsabili del trattamento, se nominate/i, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà delle/degli interessate/i coinvolte/i nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

Capitolo XVI

Bilanci

Art. 53

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione comprese le Categoria di II Affiliazione in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.

Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi. I Bilanci approvati dai competenti organismi delle strutture dovranno essere inviati:

1. entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali di I e II affiliazione alla UST ed entro il 15 aprile dell'anno successivo dalla UST alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo;
2. entro il 15 aprile l'UST è tenuta a trasmettere alla USR il proprio bilancio consolidato;
3. ogni anno la Segreteria UST predispone il proprio bilancio preventivo e consuntivo della Confederazione, che sottopone alla approvazione del Comitato Esecutivo, entro la data del 30 Aprile.

Le Strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra possono essere sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto UST e dal presente Regolamento.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria UST provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio.

Analogamente dovranno provvedere le Federazioni Territoriali di categoria.

PARTE VI

ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

Capitolo XVII

Obblighi di adeguamento

Art. 54

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo regolamento a quello Confederale dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dalla sua approvazione o su esplicita richiesta della Segreteria Confederale territoriale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria Confederale territoriale può avanzare richiesta al Collegio Confederale Regionale dei Probiviri, perché dichiarare la nullità delle norme in contrasto.

Art. 55

Nei casi in cui le strutture indicate dall' Art. 40 dello Statuto UST fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei rispettivi regolamenti, le norme del presente Regolamento.

Art. 56

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme regolamentari dei livelli organizzativi superiori.

